

stabilisce che il tasso d'interesse, da adottarsi dallo Stato nella determinazione delle annuità relative ad ogni specie di contributo o sovvenzione statale, nelle opere di bonifica ed in tutte le altre opere pubbliche, non possa superare il 6.50% annuo.

In base a tali disposizioni di legge ed ai conseguenti accordi intervenuti fra il Ministero delle Finanze e i vari Istituti circa la riduzione del tasso da applicarsi nelle operazioni di sconto di annuità statali, il Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste ha richiesto che, a modifica delle precedenti intese, il saggio di interesse relativo alla suddetta apertura di credito di L. 50.000.000 venga ridotto dal 7.55% al 6.50%.

Con lettera del 10 c. m. questo Istituto ha comunicato al Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste, di essere disposto ad apportare la richiesta riduzione di tasso nella convenzione 19 ottobre 1932, avvertendo peraltro che l'atto di modifica si sarebbe potuto stipulare dopo che l'On. Consiglio di Amministrazione avesse preso atto della richiesta stessa.

Il Direttore Generale comunica quanto sopra all'On. Consiglio di Amministrazione per conoscenza e per ratifica.